



## CITTÀ DI LECCE

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 05/06/2026

**OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.**

Istruita dall'Ufficio Politiche culturali

PREMESSO che:

- con delibera n. 398 del 07/11/2024 la Giunta comunale ha deliberato di dare avvio all'iter per la costituzione, da parte del Comune di Lecce, della Fondazione di Partecipazione "Città di Lecce", in qualità di fondatore promotore per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale del nostro territorio;
- nella succitata delibera si stabiliva, altresì, di prevedere la costituzione di un Comitato Promotore, composto da un ristretto numero di enti pubblici e privati, con lo scopo di costituire l'embrione della istituenda Fondazione e fungere da soggetto catalizzatore e garantire la sostenibilità del progetto, delegando al Sindaco, sentita la Giunta Comunale, il compito di definire i soggetti candidabili alla sua composizione;
- con delibera n. 192 del 07/05/2025 la Giunta comunale ha approvato le Linee guida, quale atto d'indirizzo al Comitato Promotore, dando mandato al Dirigente del CDR 7 – *Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Gare e Appalti*, il compito di definire un percorso coordinato per provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali per l'esecuzione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che hanno aderito al Comitato promotore della Fondazione di Partecipazione "Città di Lecce" i seguenti Enti: Comune di Lecce, Università del Salento, Provincia di Lecce, Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Accademia delle Belle Arti di Lecce, Camera di Commercio di Lecce e Agenzia per il Patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce, dando il loro assenso alla bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

TENUTO CONTO che lo Statuto comunale nei Principi fondamentali recita: *"Il Comune di Lecce è l'Ente che rappresenta la comunità dei cittadini organizzata ed ordinata sul suo territorio, ne promuove lo sviluppo; sempre nel rispetto dei principi sulla sussidiarietà, rappresenta e cura tutti gli interessi ed i diritti della Comunità stessa e dei Cittadini che fanno parte (Ambiente, Arte, Cultura, Educazione, Giustizia, Igiene, Religione, Salute, Sicurezza, Storia, Territorio, Tradizione, Tradizioni Popolari, etc.) e ne cura gli interessi"* ed ancora all'art. 7 stabilisce che *"Il Comune tutela e valorizza il Patrimonio culturale ed artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni. A tal fine promuove la collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni; promuove iniziative di incontro e*

*scambio, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; favorisce le iniziative fondate sulla storia e sulle tradizioni locali. In particolare stabilisce rapporti di collaborazione con l'Università, l'Accademia delle Belle Arti ed il Conservatorio di Musica”.*

PRESO ATTO che tra gli obiettivi strategici, contenuti nelle Linee programmatiche di mandato, in particolare il n. 8.6, è prevista l'istituzione di una Fondazione di partecipazione “Città di Lecce” per la valorizzazione del suo vasto patrimonio materiale e immateriale con la sinergia dei soggetti pubblici e privati.

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, approvare la bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo della costituenda Fondazione di Partecipazione “Città di Lecce”, allegati presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VALUTATI gli aspetti sostanziali della presente deliberazione, il Dirigente del Settore competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 dichiara che la stessa ha oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Lecce.

Tutto quanto premesso e considerato

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI la bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo della costituenda Fondazione di partecipazione “Città di Lecce”;

VISTO lo Statuto del Comune di Lecce;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

VISTO il relativo parere della Commissione consiliare \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

A \_\_\_\_\_ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge

#### DELIBERA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- 1 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza dello Statuto (composto da numero 25 articoli) e dell'Atto costitutivo (composto da numero 9 articoli) della costituenda Fondazione di Partecipazione “Città di Lecce” allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2 di demandare al Sindaco, o suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione “Città di Lecce”, conferendo allo stesso, nonché al Notaio rogante, la facoltà di apportare all'Atto costitutivo ed allo Statuto eventuali modifiche, integrazioni o correzioni di carattere non sostanziale, materiali o formali, che si rendessero necessarie ai fini della stipula, registrazione, iscrizione o comunque richieste dalla normativa vigente o dalle competenti Autorità;
- 3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato, oneri finanziari diretti immediati a carico del bilancio comunale, fatta salva l'adozione di eventuali successivi atti deliberativi necessari per la definizione di specifici contributi o conferimenti in favore della Fondazione;
- 4 di demandare al Dirigente del Settore *Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Gare e Appalti* l'adempimento

mento di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Stante l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, il Consiglio Comunale, previa votazione favorevole, resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.





## CITTÀ DI LECCE

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 05/06/2026

**OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.**

Istruita dall'Ufficio Politiche culturali

PREMESSO che:

- con delibera n. 398 del 07/11/2024 la Giunta comunale ha deliberato di dare avvio all'iter per la costituzione, da parte del Comune di Lecce, della Fondazione di Partecipazione "Città di Lecce", in qualità di fondatore promotore per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale del nostro territorio;
- nella succitata delibera si stabiliva, altresì, di prevedere la costituzione di un Comitato Promotore, composto da un ristretto numero di enti pubblici e privati, con lo scopo di costituire l'embrione della istituenda Fondazione e fungere da soggetto catalizzatore e garantire la sostenibilità del progetto, delegando al Sindaco, sentita la Giunta Comunale, il compito di definire i soggetti candidabili alla sua composizione;
- con delibera n. 192 del 07/05/2025 la Giunta comunale ha approvato le Linee guida, quale atto d'indirizzo al Comitato Promotore, dando mandato al Dirigente del CDR 7 – *Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Gare e Appalti*, il compito di definire un percorso coordinato per provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali per l'esecuzione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che hanno aderito al Comitato promotore della Fondazione di Partecipazione "Città di Lecce" i seguenti Enti: Comune di Lecce, Università del Salento, Provincia di Lecce, Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Accademia delle Belle Arti di Lecce, Camera di Commercio di Lecce e Agenzia per il Patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce, dando il loro assenso alla bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

TENUTO CONTO che lo Statuto comunale nei Principi fondamentali recita: *"Il Comune di Lecce è l'Ente che rappresenta la comunità dei cittadini organizzata ed ordinata sul suo territorio, ne promuove lo sviluppo; sempre nel rispetto dei principi sulla sussidiarietà, rappresenta e cura tutti gli interessi ed i diritti della Comunità stessa e dei Cittadini che fanno parte (Ambiente, Arte, Cultura, Educazione, Giustizia, Igiene, Religione, Salute, Sicurezza, Storia, Territorio, Tradizione, Tradizioni Popolari, etc.) e ne cura gli interessi"* ed ancora all'art. 7 stabilisce che *"Il Comune tutela e valorizza il Patrimonio culturale ed artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni. A tal fine promuove la collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni; promuove iniziative di incontro e*

*scambio, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; favorisce le iniziative fondate sulla storia e sulle tradizioni locali. In particolare stabilisce rapporti di collaborazione con l'Università, l'Accademia delle Belle Arti ed il Conservatorio di Musica”.*

PRESO ATTO che tra gli obiettivi strategici, contenuti nelle Linee programmatiche di mandato, in particolare il n. 8.6, è prevista l'istituzione di una Fondazione di partecipazione “Città di Lecce” per la valorizzazione del suo vasto patrimonio materiale e immateriale con la sinergia dei soggetti pubblici e privati.

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, approvare la bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo della costituenda Fondazione di Partecipazione “Città di Lecce”, allegati presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VALUTATI gli aspetti sostanziali della presente deliberazione, il Dirigente del Settore competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 dichiara che la stessa ha oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Lecce.

Tutto quanto premesso e considerato

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI la bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo della costituenda Fondazione di partecipazione “Città di Lecce”;

VISTO lo Statuto del Comune di Lecce;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

VISTO il relativo parere della Commissione consiliare \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

A \_\_\_\_\_ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge

#### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- 1 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza dello Statuto (composto da numero 25 articoli) e dell'Atto costitutivo (composto da numero 9 articoli) della costituenda Fondazione di Partecipazione “Città di Lecce” allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2 di demandare al Sindaco, o suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione “Città di Lecce”, conferendo allo stesso, nonché al Notaio rogante, la facoltà di apportare all'Atto costitutivo ed allo Statuto eventuali modifiche, integrazioni o correzioni di carattere non sostanziale, materiali o formali, che si rendessero necessarie ai fini della stipula, registrazione, iscrizione o comunque richieste dalla normativa vigente o dalle competenti Autorità;
- 3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato, oneri finanziari diretti immediati a carico del bilancio comunale, fatta salva l'adozione di eventuali successivi atti deliberativi necessari per la definizione di specifici contributi o conferimenti in favore della Fondazione;
- 4 di demandare al Dirigente del Settore *Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Gare e Appalti* l'adempimento

mento di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Stante l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, il Consiglio Comunale, previa votazione favorevole, resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.





## CITTÀ DI LECCE

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti  
Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 05/06/2026

**OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.**

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ssmii.

Motivazione:

09/06/2026

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Pantaleo Francesco Isceri / InfoCert S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)





## CITTÀ DI LECCE

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 05/06/2026

**OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

08/06/2026

Il Responsabile  
Claudia Branca / InfoCert S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)





**CITTA' DI LECCE**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

**Verbale n. 97/2026**

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di giugno, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lecce nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17/02/2025 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4, D. Lgs 267/2000, nelle persone di: dott. Silvano Macculi, Presidente, dott.ssa Laura Ratano e dott.ssa Immacolata Fornaro, componenti, si è riunito per esprimere parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 05/06/2026, avente ad oggetto: "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO"

**Il Collegio dei Revisori,**

VISTA la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 05/06/2026, avente ad oggetto: "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO";

PREMESSO che

- con delibera n. 398 del 07/11/2024 la Giunta comunale ha deliberato di dare avvio all'iter per la costituzione, da parte del Comune di Lecce, della Fondazione di Partecipazione "Città di Lecce", in qualità di fondatore promotore per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale del nostro territorio;
- nella succitata delibera si stabiliva, altresì, di prevedere la costituzione di un Comitato Promotore, composto da un ristretto numero di enti pubblici e privati, con lo scopo di costituire l'embrione della istituenda Fondazione e fungere da soggetto catalizzatore e garantire la sostenibilità del progetto, delegando al Sindaco, sentita la Giunta Comunale, il compito di definire i soggetti candidabili alla sua composizione;
- con delibera n. 192 del 07/05/2025 la Giunta comunale ha approvato le Linee guida, quale atto d'indirizzo al Comitato Promotore, dando mandato al Dirigente del CDR 7 – *Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Gare e Appalti*, il compito di definire un percorso coordinato per provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali per l'esecuzione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che hanno aderito al Comitato promotore della Fondazione di Partecipazione "Città di Lecce" i seguenti Enti: Comune di Lecce, Università del Salento, Provincia di Lecce, Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Accademia delle Belle Arti di Lecce, Camera di

Commercio di Lecce e Agenzia per il Patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce, dando il loro assenso alla bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

PRESO ATTO che tra gli obiettivi strategici, contenuti nelle Linee programmatiche di mandato, in particolare il n. 8.6, è prevista l'istituzione di una Fondazione di partecipazione "Città di Lecce" per la valorizzazione del suo vasto patrimonio materiale e immateriale con la sinergia dei soggetti pubblici e privati.

VISTO che il Dirigente del Settore competente a rilasciare il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 dichiara che la presente deliberazione n. 133 del 05/06/2026 ha oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Lecce.

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento non comporta, allo stato, oneri finanziari diretti immediati a carico del bilancio comunale, fatta salva l'adozione di eventuali successivi atti deliberativi necessari per la definizione di specifici contributi o conferimenti in favore della Fondazione;
- la proposta rispetta il principio di neutralità finanziaria e non altera gli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL.

CONSIDERATO che L'Ente dovrà valutare, in sede di rendicontazione annuale e secondo i parametri del D.Lgs. 118/2011, l'eventuale inserimento della fondazione nel perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del bilancio consolidato;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI la bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo della costituenda Fondazione di partecipazione "Città di Lecce";

VISTO lo Statuto del Comune di Lecce;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000;

**esprime**

**parere favorevole** alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 05/06/2026, avente ad oggetto: "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO"

**Il Collegio dei Revisori**



*Dott. Silvano Macculi*

**Firmato digitalmente da:**

**SILVANO MACCULI**

*Dott.ssa Laura Ratano*

Documento  
firmato da:  
RATANO LAURA  
11.06.2026  
09:27:33 UTC

*Dott.ssa Immacolata Fornaro*



Fornaro Immacolata  
ODCEC  
DOTT.SSA COMMERCIALISTA  
11.06.2026 12:11:33 GMT+01:00



## CITTÀ DI LECCE

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 05/06/2026

**OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

08/06/2026

Il Responsabile  
Claudia Branca / InfoCert S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)





## CITTÀ DI LECCE

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Servizi per lo Sport, Gare e Appalti

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 133 DEL 05/06/2026

**OGGETTO: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO.**

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ssmii.

Motivazione:

09/06/2026

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Pantaleo Francesco Isceri / InfoCert S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTA' DI LECCE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno

del mese di .....

in Lecce, alla via Rubichi n.16, presso la sede del Comune di Lecce,

Avanti a me dott.ssa Valeria SILVESTRINI, Notaio in Gallipoli, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lecce,

con l'assistenza dei testimoni idonei a me noti e idonei:

- DE LUCA Silvia nata a Lecce il 28 giugno 1980, residente a Lecce alla via della Cavalleria n.1, codice fiscale DLC SLV 80H68 E506D;
- MAZZOTTA Chiara nata a Lecce (LE) il 22 febbraio 1980, residente a Lecce alla via San Filippo Smaldone n.13, codice fiscale MZZ CHR 80B62 E506I

sono presenti:

- Comune di Lecce
- Provincia di Lecce
- Università del Salento
- Camera di Commercio Lecce
- Accademia di Belle Arti di Lecce
- Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce
- Agenzia per il patrimonio Culturale Euromediterraneo di Lecce

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue, interpretando i propri principi e ai soli fini umanitari e sociali per addivenire alla creazione di un Ente morale in forma di Fondazione che assumerà la denominazione di:

"Fondazione di partecipazione Città di Lecce"

che non avrà fini di lucro e si prefiggerà gli scopi che meglio risultano indicati nello statuto che appresso verrà menzionato.

I mezzi per il raggiungimento di tali scopi, oltre che quanto oggetto della donazione che segue, potranno essere costituiti anche da oboli ed offerte pervenuti alla Fondazione, nonché donazioni e liberalità di qualunque natura.

Ciò premesso e confermato, si conviene quanto segue.

#### ARTICOLO 1

Su iniziativa del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce, Università del Salento, della Camera di Commercio Lecce, dell' Accademia di Belle Arti di Lecce, del Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce e dell' Agenzia per il patrimonio Culturale Euromediterraneo di Lecce è costituita una Fondazione denominata "Fondazione di partecipazione Città di Lecce".

La Fondazione ha sede legale a Lecce.

Ai fini della iscrizione nel Registro prefettizio delle Persone Giuridiche di diritto privato si indica l'indirizzo di Lecce, via Rubichi n.16 presso la sede del Comune di Lecce, fermo restando che tale indirizzo potrà essere modificato una o più volte con le medesime modalità previste dall'art. 2 dello statuto, senza che ciò costituisca modifica dello statuto della Fondazione

#### ARTICOLO 3

La "Fondazione di Partecipazione Città di Lecce" opera senza scopo di lucro, sia in Italia che all'estero, e si prefigge di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e ambientale della città, nonché del territorio di area vasta, con particolare riferimento alla cultura e alla storia del Mediterraneo. A tal fine, favorisce la diffusione dell'immagine della città e del territorio nonché e la divulgazione del relativo patrimonio culturale terrestre e marino, espressione delle civiltà che si affacciano sul Mediterraneo e sui mari ad esso connessi. In tale prospettiva, la Fondazione intende contribuire alla costruzione di un percorso di dialogo e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, superando le barriere linguistiche e storiche per consolidare le comuni radici culturali e promuovere relazioni stabili di collaborazione.

La Fondazione è costituita altresì al fine di elevare il livello di qualificazione professionale degli operatori nel settore della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca, l'innovazione e la divulgazione scientifica. La Fondazione si pone inoltre quale strumento per la realizzazione di eventi e iniziative di alto valore culturale e artistico, idonei a rafforzare l'identità culturale della città, in un contesto di area vasta, e a favorirne la crescita e lo sviluppo nel panorama nazionale e internazionale.

La Fondazione di Partecipazione Città di Lecce rappresenta, pertanto, un modello organizzativo idoneo a garantire una gestione integrata ed efficace delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso il coinvolgimento attivo di soggetti pubblici e privati, in un'ottica di collaborazione e condivisione degli obiettivi strategici.

Nell'ambito delle attività di cui sopra e comunque per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può compiere, nei limiti di legge, tutti gli atti e le operazioni che siano connessi ai propri scopi istituzionali, ovvero ad essi accessori, integrativi o strumentali, tra cui anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare ad enti aventi finalità analoghe o affini.

Nell'ambito delle proprie attività la Fondazione:

- proibirà qualunque forma di discriminazione basata tra le altre sulla nazionalità, razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, origine o estrazione sociale, possibilità economica, nascita e disabilità, operando in conformità ai e promuovendo i principi di diversità, inclusione e uguaglianza di genere;
- si asterrà da qualsiasi forma di frode e corruzione, come previsto dal diritto nazionale ed internazionale, e in maniera coerente con gli standard applicabili in Italia contro la corruzione, anche stabilendo e mantenendo effettive modalità di comunicazione e adeguamento;
- promuoverà e opererà in conformità agli standard in materia di governance internazionalmente riconosciuti e applicabili in Italia nel rispetto del principio di parità del genere.

La Fondazione svolge la sua attività a livello nazionale ed internazionale.

#### ARTICOLO 4

Ai fini dell'espletamento degli scopi della Fondazione, i componenti dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, il patrimonio iniziale della Fonda-

zione mediante dotazione da parte dei fondatori stessi della somma di Euro 35.000,00 (trentacinquemila e zero centesimi) nella disponibilità delle casse della Fondazione, con assegno circolare numero

di pari importo emesso da Banca in data

OPPURE CONTO DEDICATO:

importo che le parti come sopra rappresentate hanno versato in parti uguali mediante bonifici bancari in favore del conto corrente dedicato da me Notaio intrattenuto presso Intesa Sanpaolo s.p.a.

ai sensi dell'art.1 comma 63, L.147/2013, con espresso incarico di trattenere la somma di complessi euro 35.000,00 (trentacinquemila e zero centesimi) fino al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e di effettuare un bonifico di pari importo a favore del conto corrente ad essa intestato che sarà aperto dall'organo amministrativo nei giorni successivi all'avvenuto riconoscimento.

#### ARTICOLO 5

E' istituito un Consiglio direttivo che sarà composto da 7 Consiglieri ai sensi dell'art. 15 dello statuto.

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono sin da ora nominati i seguenti Consiglieri:

La Senatrice Adriana Poli Bortone viene nominata Presidente e

Vice Presidente, il Dott.....

-.....

-.....

-.....

-.....

-.....

I soggetti tutti accettano la carica e dichiarano che a loro carico non vi sono cause di decadenza o ineleggibilità ai sensi di legge.

#### ARTICOLO 6

##### **Articolo 21- Organo di Controllo e Organo di Revisione**

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati su delibera dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre esercizi, non sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ARTICOLO 7

Gli esercizi iniziano il giorno 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che dura dal Riconoscimento della Fondazione fino al 31 dicembre 2026.

#### ARTICOLO 8

La Fondazione è retta dallo Statuto che si compone di n.25 articoli e sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che si allega al presente atto sotto la

lettera "A".

#### ARTICOLO 9

Dichiarano espressamente i componenti che il conferimento di cui al presente atto è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento della fondazione qui costituita, riservandosi la stessa di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai sensi di legge ed ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste delle competenti autorità; venendo, comunque, sin da oggi delegata a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione a esse connessa ecc.).

Imposte e tasse del presente atto sono a carico dei Fondatori.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, unitamente all'allegato, presenti i testi, ai componenti che da me interpellati l'approvano, confermano e sottoscrivono con i testimoni e me Notaio alle ore

Consta l'atto di \_\_\_ fogli su numero \_\_\_ pagine per intero e fin qui della presente, è scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno.



## STATUTO della

### "Fondazione di partecipazione Città di LECCE"

#### Articolo 1 Denominazione

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione di partecipazione Città di Lecce" (di seguito "Fondazione").

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate.

La durata è illimitata.

#### Articolo 2- Sede

La Fondazione ha sede nel comune di Lecce. La Fondazione svolge la propria attività in ambito sovranazionale, nazionale, sovraregionale, regionale, provinciale e comunale. Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità dell'ente morale, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'ente stesso. Il Consiglio direttivo può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Lecce.

#### Articolo 3- Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà

successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità; la forma e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo sono ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei sostenitori, dei volontari e dei lavoratori, nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti dei sostenitori, dei volontari e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura solidaristica.

La Fondazione è un ente morale, con finalità esclusive di solidarietà sociale ed opera, in particolare, nel settore degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, prefiggendosi di realizzare senza scopo di lucro, tutte le attività necessarie e conseguenti allo sviluppo, promozione e progresso culturale della Città di Lecce, nel contesto dell'area vasta della provincia di Lecce.

In tale direzione, la Fondazione promuove e realizza ogni azione utile alla diffusione dell'immagine della città e del territorio ed alla divulgazione del

patrimonio artistico-ambientale legato alla cultura e alla storia del Mediterraneo, attraverso la promozione del patrimonio culturale terrestre e marino, espressione delle arti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo e sui mari ad esso uniti. L'obiettivo è contribuire a un percorso virtuoso per garantire la pace e l'armonia tra tali popoli, superando ostacoli linguistici e storici e favorendo occasioni stabili di confronto e collaborazione nella valorizzazione delle comuni radici.

La Fondazione è costituita altresì al fine di elevare il livello di qualificazione professionale degli operatori nel settore della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

La Fondazione si pone inoltre quale strumento per la realizzazione di eventi e iniziative di alto valore culturale e artistico, idonei a rafforzare il legame tra la città e il suo patrimonio storico.

In particolare, la Fondazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale della Città di Lecce e del territorio;
- ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura, alla vita sociale ed economica della Città di Lecce e del territorio di area vasta;
- rafforzare le capacità dei settori culturali e creativi della Città di Lecce e del territorio di area vasta e i loro collegamenti con altre realtà economiche e sociali;
- aumentare la visibilità delle Città di Lecce e del territorio a livello nazionale e internazionale mediante la cultura;
- promuovere e supportare progetti identitari e caratterizzanti la cultura leccese e salentina;

- promuovere e supportare progetti di ricerca delle radici e del confronto con le culture dell'area del Mediterraneo;
- sviluppare progetti sul turismo culturale ed ecosostenibile per valorizzare le risorse paesaggistiche, storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio;
- valorizzare il patrimonio culturale della città e del territorio di area vasta, allo scopo di promuovere e sostenere la fruizione dei beni culturali materiali e immateriali, preservando la memoria e l'identità locale, generando benefici sociali ed economici attraverso lo sviluppo sostenibile del territorio e la crescita delle comunità.

La Fondazione aspira, inoltre, a rendere il patrimonio culturale più accessibile e sostenibile, valorizzandone l'importanza per le generazioni future, attraverso l'adozione di soluzioni innovative che integrano le tecnologie moderne nella conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale.

In quest'ottica, essa si propone di:

- Creare sinergie tra i settori pubblico, privato e no-profit, per lo sviluppo di progetti condivisi che riguardano Lecce, nel contesto dell'area vasta, e l'area euromediterranea, contribuendo a definire un linguaggio comune nella tutela e promozione del patrimonio culturale.
- Promuovere l'innovazione tecnologica nel settore culturale, integrando soluzioni digitali avanzate per la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la partecipazione alla cultura attraverso piattaforme online, realtà aumentata, virtuale e altre tecnologie immersive.
- Costruire un dialogo interdisciplinare e sviluppare competenze nel settore

culturale, per adattarsi ai cambiamenti del settore e facilitare l'innovazione tecnologica, sia nella conservazione che nella valorizzazione del patrimonio.

- Sostenere la candidatura di Lecce e del Salento come sito UNESCO, con l'obiettivo di preservare e promuovere l'unicità del territorio.

- Stimolare lo sviluppo economico e sociale attraverso il turismo sostenibile valorizzando la ricchezza non solo del barocco leccese ma delle testimonianze storiche e ambientalistiche che hanno connotato la presenza di più culture sul territorio leccese e salentino, nonché la bellezza naturale del territorio di area vasta, anche attraverso tecnologie che rendano il patrimonio più fruibile e comprensibile ai visitatori.

- Promuovere Lecce e il Salento come destinazione culturale, attraverso un marketing territoriale mirato che utilizzi tecnologie digitali avanzate, come il geo-marketing, e la partecipazione a fiere internazionali con eventi culturali che promuovano le peculiarità della città e del territorio di area vasta.

- Sviluppare eventi culturali che possano diventare appuntamenti annuali, favorendo la destagionalizzazione del turismo e contribuendo alla vitalità economica della città e del territorio di area vasta, anche tramite piattaforme digitali che migliorano la partecipazione a distanza.

- Implementare un piano di capacity building per rafforzare le competenze degli operatori culturali, favorendo innovazione e sostenibilità attraverso l'introduzione di tecnologie emergenti per la gestione e la conservazione del patrimonio culturale.

- Creare un albo di professionisti nel management culturale, per garantire la qualità e l'efficacia dei progetti, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di competenze nel settore, anche nel campo delle tecnologie applicate al

patrimonio culturale.

- Potenziare la capacità operativa degli operatori culturali, creando una rete di esperti che collaborano per la gestione innovativa e sostenibile del patrimonio, con particolare attenzione all'uso delle tecnologie digitali.
- Raccogliere risorse economiche attraverso bandi, crowdfunding e sponsorizzazioni, per sostenere progetti culturali innovativi, inclusi quelli che impiegano tecnologie digitali per la valorizzazione del patrimonio.
- Collaborare con esperti di strategia, economia web, organizzazione e pianificazione, per coinvolgere attivamente associazioni culturali, operatori turistici e stakeholder, stimolando l'adozione di soluzioni tecnologiche nel settore culturale.
- Costruire partnership sinergiche con università ed enti di ricerca, per la crescita culturale ed economica del territorio, attuando visioni innovative e garantendo la partecipazione delle comunità locali nella pianificazione e realizzazione dei progetti, anche attraverso tecnologie che facilitano la partecipazione e la condivisione delle conoscenze.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 4- Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione persegue il raggiungimento degli obiettivi istituzionali utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo in maniera continuativa l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue

organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di sussidiarietà sia orizzontale che verticale.

Per il raggiungimento delle sue finalità ed obiettivi, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- formulare e gestire i progetti di carattere culturale che saranno funzionali alla realizzazione degli obiettivi istituzionali e tutte le attività a ciò collegate e conseguenti;
- progettare, gestire, organizzare e promuovere eventi quali rappresentazioni e manifestazioni culturali ed artistiche, mostre ed esposizioni, performing arts, produzioni audio-visive ed editoriali;
- promuovere, organizzare e gestire workshop, seminari, conferenze, incontri e dibattiti pubblici, consultazioni pubbliche e scambi culturali;
- concorrere con i soggetti pubblici e privati del territorio alla progettazione, gestione e promozione culturale e turistica;
- promuovere e realizzare progetti speciali di carattere sperimentale, innovativo ed interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- svolgere attività di studio, ricerca e divulgazione, corsi di formazione che possono essere svolti in collaborazione con il sistema universitario pugliese, volti all'innovazione di processo, prodotto e mercato nei settori culturali e creativi;
- svolgere attività di studio e ricerca funzionale alla progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative di implementazione e realizzazione del programma culturale;

- svolgere attività di community engagement & development;
- promuovere e svolgere attività di partnering e pianificazione integrata;
- progettare e svolgere azioni di fund raising;
- promuovere ed attuare il raccordo e il coordinamento programmatico inter-istituzionale a livello verticale ed orizzontale;
- promuovere la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali per la realizzazione del programma culturale e la promozione turistica del territorio mediante le forme più diverse;
- erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività di implementazione ed attuazione del programma culturale;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, con o senza prestazione di garanzie, ed anche attraverso lo strumento del crowdfunding, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane o straniere, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- ricorrere all'utilizzo di finanziamenti pubblici rivenienti dalle programmazioni dell'Unione Europea, nazionale e regionale, anche in qualità di soggetto attuatore diretto, data l'assenza di finalità di lucro e la mission di interesse pubblico che caratterizzano l'oggetto sociale;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti nello statuto e nel programma culturale;
- stipulare protocolli di intesa con enti territoriali, associazioni locali, imprese, scuole ed università, organizzazioni non governative, musei, e, in generale, tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere gemellaggi tra enti territoriali dell'Italia e dei Paesi dell'area mediterranea, finalizzati alla realizzazione di attività culturali anche con la partecipazione di scuole e associazioni;
- stipulare accordi con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che si fanno promotori di progetti e iniziative nelle specifiche aree tematiche e territoriali di interesse della Fondazione
- svolgere ogni altra attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per il perseguimento degli obiettivi istituzionali la Fondazione può assumere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato; può delegare, per ragioni di efficienza e di economicità, anche in via continuativa, funzioni e servizi organizzativi, amministrativi e contabili a sogget-

ti esterni.

#### Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione impiega il proprio Fondo di Dotazione secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da salvaguardare il suo valore, assicurando il collegamento funzionale con la propria finalità istituzionale ed in particolare con lo sviluppo culturale del territorio.

Per la gestione del proprio Fondo di Dotazione, la Fondazione può conferire incarichi ad intermediari esterni abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che i componenti degli organi della Fondazione non ricoprano cariche presso questi intermediari. Tali incarichi devono essere conferiti nell'esclu-

sivo interesse della Fondazione e tenuto conto del criterio del contenimento del costo.

#### Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, dalla Comunità Europea e Internazionale;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vita della Fondazione;

- da proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- da proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da erogazioni liberali e contributi di qualsivoglia natura e dimensione;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;

- da proventi di sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento

della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali dell'Ente. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali. Le cariche sociali sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute ma con delibera dell'Assemblea generale potranno essere corrisposti eventuali compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque conformemente alle disposizioni di legge nei limiti delle disponibilità del bilancio.

#### Articolo 7- Esercizio finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente dell'Organo Direttivo il bilancio e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tuttavia si dispone un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze.

La Fondazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Direttivi e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Articolo 8 - Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

E' in facoltà dei soci Fondatori attribuire, a loro insindacabile giudizio, il medesimo status di socio Fondatore ai nuovi ammessi, attribuendo agli stessi i medesimi poteri e le medesime prerogative spettanti al socio Fondatore. I nuovi ammessi si impegnano a contribuire su base annuale al Fondo di Gestione o a incrementare il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, per un valore minimo di euro ..... cadauno.

## Articolo 9- Gruppo Sostenitori della Fondazione

Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, faranno parte del "Gruppo sostenitori della Fondazione" ed hanno diritto alla nomina di un consigliere, da eleggere a maggioranza semplice.

## Articolo 10- Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori e dai soci sostenitori della fondazione.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno.

Essa procede alla nomina delle cariche sociali, approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, stabilisce eventuali remunerazioni per le cariche sociali e per incarichi particolari e delibera sulle questioni sottoposte dal Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed in sua mancanza dal Vicepresidente o da un Presidente nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea dovrà essere convocata con un anticipo di almeno 7 giorni mediante comunicazione scritta a tutti i soci. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione oltre all'ordine del giorno.

I Fondatori e i nuovi ammessi ad essi parificati, con voto a maggioranza semplice, nominano almeno i due terzi dei membri del consiglio direttivo.

#### Articolo 11 - Soggetti benemeriti della Fondazione

Possono essere nominati "Soggetti Benemeriti della fondazione" le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo per essersi distinti in attività culturali e/o sociali ovvero per la attività svolta in favore della Fondazione o di sue iniziative.

I Soggetti Benemeriti della Fondazione non sono tenuti al versamento di alcun contributo, neppure di gestione, e non hanno diritto di esprimere membri del Consiglio Direttivo.

#### Art. 12 - Esclusione, decadenza e recesso

La qualità di membro della Fondazione non è trasmissibile. Il membro escluso, decaduto o che ha esercitato il diritto di recesso perde il diritto alla restituzione della quota versata restando ferme le obbligazioni assunte fino al momento dell'esclusione o del recesso.

La perdita della qualifica di membro della Fondazione comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione.

L'assemblea dei soci decide, con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei suoi membri, l'esclusione dei membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) condotta incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazione ed il principio di leale collaborazione tra i membri della Fondazione;

b) inadempimento dell'obbligo di erogare le contribuzioni ed i conferimenti o effettuare le prestazioni previsti dal presente Statuto o di qualsivoglia obbligazione assunta verso la Fondazione. Nel caso in cui i membri siano società od Enti con o senza personalità giuridica, essi decadono dalla qualifica di membro della Fondazione nei seguenti casi:

- scioglimento od estinzione;
- fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il membro può recedere dalla Fondazione, a partire dal terzo anno, in qualsiasi momento, dandone avviso con PEC - Posta Elettronica Certificata - pervenuta entro e non oltre la data di approvazione del bilancio preventivo. Il recesso avrà effetto a partire dall'esercizio successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### Art.13- Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effet-

tivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

#### Articolo 14- Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- il Gruppo Sostenitori della Fondazione;
- i Soggetti Benemeriti della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo/ Collegio dei Revisori.

Il Consiglio dei Fondatori definisce le linee guida strategiche e la formulazione di indirizzi per la programmazione e l'attivazione di iniziative volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nomina i membri del consiglio direttivo ed ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione. Si riunisce almeno una volta l'anno su richiesta del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Consiglio dei Fondatori si applicano le norme dettate in materia di riunioni dell'Assemblea dei soci

Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso di requisiti

di probità e onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.

#### Art.15- Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall' Assemblée.

Il Comune di Lecce ha la facoltà di nominare il Presidente e la Provincia di Lecce nomina il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque esercizi e possono essere rinominati, salvo motivata revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma alla cooptazione del sostituto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Qualora la cessazione riguardi un membro designato da un soggetto avente titolo:

- il Consiglio Direttivo richiede formalmente al soggetto designante di indicare un nominativo entro 60 giorni;
- decorso inutilmente tale termine, il Consiglio può procedere autonomamente alla cooptazione, nel rispetto dell'equilibrio complessivo delle categorie di provenienza.

Il Consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblée utile, che provvede alla ratifica o alla sostituzione.

Il Consiglio direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. Il Consiglio di Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione straordinaria della Fondazione e in particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
- deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- deliberare gli incrementi del patrimonio;
- provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione;
- fissare i criteri per divenire Sostenitori della Fondazione e soggetti Beneficari della Fondazione ai sensi del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- individuare gli eventuali settori di attività della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione e il Direttore Artistico, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi previsti dal presente Statuto.

#### Articolo 16 - Convocazione e quorum del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (tra cui e-mail) inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai recapiti comunicati alla Fondazione; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati per teste. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno metà dei consiglieri. È autorizzata la partecipazione in videoconferenza. Il Consiglio delibera a maggioranza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato nell'adunanza.

#### Articolo 17 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo,

ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Vice Presidente è eletto dalla Provincia di Lecce ed esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Esso inoltre esercita le funzioni delegate eventualmente indicate dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, anche valendosi dell'ausilio del Direttore, se nominato;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- predisporre lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Direttore, se nominato,

o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

#### Articolo 18 - Comitato Scientifico

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da esperti indipendenti (tra cui un esperto indicato dalla Università degli Studi del Salento) ed avrà funzione consultiva nei confronti del Direttore Generale, del Direttore Artistico nonché del Consiglio direttivo.

La durata dell'incarico è triennale, rinnovabile.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, con la partecipazione dei membri del Consiglio direttivo, del Direttore Generale e del Direttore Artistico. Si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le norme dettate in materia di riunioni del Consiglio direttivo.

#### Articolo 19 - Gruppo dei Sostenitori

Il gruppo dei Sostenitori è composto da tutti i rappresentanti dei membri Sostenitori.

Il gruppo dei Sostenitori ha potere propositivo e consultivo.

In particolare:

a) può formulare proposte e pareri in relazione alle materie di competenza

del Consiglio dei Fondatori con riferimento all'elaborazione delle linee guida strategiche e alla formulazione di indirizzi per la programmazione e l'attivazione di iniziative volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) contribuisce alla programmazione e all'attivazione di iniziative volte a sostenere le attività della Fondazione in tutte le sedi ritenute opportune, anche attraverso la messa a disposizione di beni, servizi, risorse umane, iniziative e progettualità coerenti con gli scopi della Fondazione.

Il gruppo è convocato dal rappresentante scelto tra i sostenitori, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, o su richiesta di almeno 1/3 dei membri Sostenitori. Le modalità di convocazione e di gestione del Gruppo dei Sostenitori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dallo stesso Gruppo.

#### Articolo 20 Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio direttivo ed è individuato mediante una procedura aperta di selezione pubblica tra coloro che possiedono comprovata competenza ed esperienza in: programmazione strategica; management, valutazione e monitoraggio di programmi comunitari e/o di programmi e progetti complessi di sviluppo locale; esperienza in sistemi di qualità ISO 9001:2008; gestione amministrativa e finanziaria. Il trattamento e la posizione giuridica e normativa del Direttore Generale vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Direttore Generale sarà responsabile della gestione economico-finanziaria della Fondazione e avrà la responsabilità di:

a) sovrintendere all'attività della Fondazione, garantire la funzionalità dei servizi e adottare i provvedimenti di sua competenza necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della

Fondazione;

b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione;

c) partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto;

d) esercita ogni altro potere conferito dal Consiglio direttivo;

e) proporre la nomina di collaboratori della cui attività risponde;

f) all'occorrenza, nominare e revocare un Vice Direttore determinandone i poteri.

Il Vice Direttore, se nominato, sostituisce il Direttore Generale in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti dei poteri conferitigli.

Il Consiglio direttivo può revocare l'incarico al Direttore Generale per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari o per altri gravi motivi.

#### **Articolo 21- Organo di Controllo e Organo di Revisione**

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati su delibera dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre esercizi, non sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- esercita compiti di monitoraggio riguardo alle attività di interesse generale ed assenza di scopo di lucro, rapporto tra attività generali ed attività diverse, corretta gestione raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio, devoluzione dello stesso;

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### Articolo 22 Operazioni straordinarie

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con modalità che verranno stabilite dall'Organo medesimo.

#### Articolo 23- Scioglimento

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con la

maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio Direttivo ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.

Il Consiglio Direttivo provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il Consiglio Direttivo, altresì, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo in favore di terzi soggetti o di altro ente avente le stesse finalità.

#### Articolo 24 -Pari opportunità

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione degli organi collegiali della Fondazione, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti della Fondazione, dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

#### Articolo 25- Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia.





